

Parere n. 44 del 14/02/2008

PREC555/07

Oggetto: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo n. 163/2006 presentata dal Comune di Grassano - costruzione dell'edificio comunale di via Nazario Sauro "Scuola dell'infanzia D. Bosco" - 1° stralcio funzionale.

Il Consiglio

Vista la relazione dell'Ufficio del precontenzioso

Considerato in fatto

In data 14 novembre 2007 è pervenuta all'Autorità l'istanza di parere in oggetto con la quale il Comune di Grassano ha richiesto l'avviso dell'Autorità in relazione alla controversia insorta con le imprese risultate, rispettivamente, prima e seconda nell'aggiudicazione provvisoria dell'appalto indicato in oggetto.

In sede di verifica delle dichiarazioni rese in gara, in particolare per quanto attiene a quella relativa all'articolo 38, comma 1, lettera c) del d. Lgs. n. 163/2006, contrariamente a quanto dichiarato dai concorrenti, sono risultati dei provvedimenti, iscritti nei rispettivi casellari giudiziali, a carico del socio e amministratore della ditta Pace Rocco Costruzioni e del socio e amministratore della ditta F.lli Cancellaro.

A parere della S.A. detta circostanza configura la fattispecie di dichiarazioni non veritiere, con conseguente obbligo di esclusione dalla gara delle due ditte e comunicazione del fatto all'Autorità.

Dai casellari giudiziali dei soggetti interessati risulta:

- una sentenza di applicazione della pena su richiesta, divenuta irrevocabile, per falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico;
- una sentenza definitiva di condanna per omicidio colposo, con sospensione condizionale della pena, nonché una sentenza definitiva di condanna per oltraggio e per resistenza a pubblico ufficiale - reati successivamente depenalizzati/abrogati - ma per i quali non è intervenuto il relativo provvedimento di estinzione. Risultano, inoltre, sentenze di condanna per reati per i quali il soggetto ha ottenuto l'applicazione dell'amnistia, con declaratoria della competente pretura.

In sede di istruttoria procedimentale, l'amministratore della ditta F.lli Cancellaro ha rappresentato di non aver rilasciato falsa dichiarazione, in quanto i provvedimenti ascritti a suo carico non riguardano reati che incidono sull'affidabilità morale e professionale e, tranne l'omicidio colposo, sono stati tutti depenalizzati, abrogati o estinti.

A parere dell'impresa interessata, nel rilasciare la dichiarazione sostitutiva sulla non ricorrenza di sentenze di condanna passate in giudicato per reati che incidono sull'affidabilità morale e professionale, è stata effettuata una valutazione soggettiva sull'incidenza dei reati commessi, che comunque non può qualificarsi come non veritiera.

Ritenuto in diritto

Con deliberazione n. 223/2007, in ossequio agli indirizzi dettati con la determinazione n. 13/2003, l'Autorità ha espresso l'avviso secondo il quale compete esclusivamente alla stazione appaltante dover valutare discrezionalmente l'incidenza di una condanna sulla moralità professionale dell'appaltatore.

Infatti, al concorrente viene chiesto di fornire una "fotografia" della propria situazione, senza formulare alcun giudizio di merito, in quanto rientra nella valutazione discrezionale della stazione appaltante qualsiasi apprezzamento delle singole concrete fattispecie, in relazione al concetto di "immoralità professionale", cioè quei fatti illeciti che manifestano una radicale contraddizione con i principi deontologici della professione, con considerazione di tutti gli elementi, nonché la loro gravità, che possono incidere sulla fiducia contrattuale, quali ad es. l'elemento psicologico, la gravità del fatto, il tempo trascorso dalla condanna, le eventuali recidive.

Ai sensi dell'articolo 38, comma 2, del d. Lgs. n. 163/2006, il concorrente attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva, in cui indica anche le eventuali condanne per le quali

abbia beneficiato della non menzione.

Detta prescrizione conferma la circostanza che il concorrente non è chiamato a formulare alcun apprezzamento delle condanne allo stesso ascritte, avendo il dovere, secondo il principio della correttezza nei rapporti precontrattuali, di rappresentare alla stazione appaltante la propria situazione nel suo complesso.

Nel caso di specie, i concorrenti hanno omesso di rappresentare compiutamente la propria posizione con ciò incorrendo nell'ipotesi di falsità delle relative dichiarazioni.

In base a quanto sopra considerato

Il Consiglio

ritiene, nei limiti di cui in motivazione, che nel caso in esame, ricorre la fattispecie di falsità delle dichiarazioni di cui all'articolo 38, comma 1, lettera c), del d. Lgs. n. 163/2006.

I Consiglieri Relatori: Piero Calandra, Guido Moutier

Il Presidente: Luigi Giampaolino

Depositato presso la segreteria del Consiglio in data 28/02/2008